



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 5 DEL 07-03-2023

sessione Ordinaria - Prima convocazione

Oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2023
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre** addì **sette** del mese di **marzo** alle ore **09:02** e segg. nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale ed in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale nelle forme di legge, previa trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti.

Presiede l'adunanza **Giuseppe Sordini** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Del consesso fanno parte i Sigg.:

Nominativo Consigliere	Qualifica	Presente/Assente
Borghini Francesco	Sindaco	Presente
Sordini Giuseppe	Presidente	Presente
Costagliola Cecilia	Consigliere	Assente
Bagnoli Azelio	Consigliere	Presente (entrato ore 09,10)
Vaiani Michele	Consigliere	Presente
Dubbiosi Santi	Consigliere	Presente
Quondam Vincenzo Erasmo	Consigliere	Presente
Costaglione Mirko	Consigliere	Presente
Alocchi Riccardo	Consigliere	Presente
Bianchi Katia	Consigliere	Presente
Galatolo Antonella	Consigliere	Presente in videoconferenza
Loffredo Brunella	Consigliere	Presente
Schiano Priscilla	Consigliere	Presente
Cerulli Arturo	Consigliere	Presente
Lubrano Michele	Consigliere	Presente
Orsini Chiara	Consigliere	Presente
Scotto Luigi	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 16 e Totale assenti n. 1.

Assessori esterni	Presente - Assente
Zolesi Settimo	Presente
Cinzia Fanciulli	Presente

Partecipa **Il Segretario Comunale Iole Tommasini**, incaricato della redazione del presente verbale.

Sono designati scrutatori i Sigg. ri: **Dubbiosi Santi – Lubrano Michele**.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore **10,36**, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

L'ASSESSORE AI TRIBUTI PROPONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. 35 del 29.09.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 30-12-2021 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni IMU;

Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Aliquota Unità immobiliare censite catastalmente nella categoria A ad eccezione della cat. A/10 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il concedente ed il concessionario abbiano residenza e stabile dimora nel Comune di Monte Argentario	9,6 per mille

Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati agli IACP e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati (ATER, ACER ...) e istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977 con detrazione di € 200,00	9,6 per mille
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D (maggiorazione del Comune)	2 per mille
Aliquota fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno	9,6 per mille
Aliquota terreni agricoli e Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti per disposizione normativa (c.751 art. 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU tra cui:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. *“Decreto Agosto”* che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di non applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto all'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il **28 ottobre** dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9, in data 29.05.2008 e s.m.i.;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle deliberazioni regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160**

Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
--	--------------------

Aliquota Unità immobiliare censite catastalmente nella categoria A ad eccezione della cat. A/10 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il concedente ed il concessionario abbiano residenza e stabile dimora nel Comune di Monte Argentario	9,6 per mille
Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati agli IACP e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati (ATER, ACER ...) e istituiti in attuazione dell' art. 93 del DPR n. 616/1977 con detrazione di € 200,00	9,6 per mille
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D (maggiorazione del Comune)	2 per mille
Aliquota fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno	9,6 per mille
Aliquota terreni agricoli e Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti per disposizione normativa (c.751 art. 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160)

- 2) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3)
- 3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

L'argomento è stato discusso insieme a quello di cui al punto 3 all'ordine del giorno e la discussione afferente la presente proposta di deliberazione è contenuta nel verbale della delibera di C.C. n. 03/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente constatato che non ci sono ulteriori richieste di intervento pone in votazione la proposta di delibera, e la votazione, per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI	16 (Galatolo presente da remoto)
COMPONENTI ASSENTI:	01 (Costagliola)
COMPONENTI ASTENUTI:	00
VOTANTI:	16
VOTI A FAVORE:	09 (Galatolo per appello nominale)
VOTI CONTRARI:	07 (Schiano, Cerulli, Lubrano, Orsini, Scotto, Bagnoli, Vaiani)

D E L I B E R A

DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA, CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e la votazione, per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI	16 (Galatolo presente da remoto)
COMPONENTI ASSENTI:	01 (Costagliola)
COMPONENTI ASTENUTI:	00
VOTANTI:	16
VOTI A FAVORE:	16 (Galatolo per appello nominale)
VOTI CONTRARI	00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n.267/00 il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Sordini

Il Segretario Comunale
Iole Tommasini

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.